REGOLAMENTO (CEE) N. 750/85 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1985

che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento n. 211/66/CEE del Consiglio (3), ha aggiunto alle norme comuni di qualità una categoria di qualità « III », segnatamente per le pesche e le uve da tavola ; che il regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio (4), ha aggiunto alle norme comuni di qualità detta categoria di qualità, segnatamente per le ciliegie e le fragole ; che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione, del 19 febbraio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per gli agrumi (5), e il regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, del 27 luglio 1971, che fissa le norme di qualità per le mele e le pere da tavola (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2162/84 (7), definiscono una categoria di qualità « III » per tali prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3409/82 del Consiglio (8) ha prorogato sino al 31 dicembre 1986 il periodo di applicabilità della categoria di qualità « III » a taluni ortofrutticoli ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, le categorie di qualità « III » possono essere applicate soltanto se i prodotti corrispondenti sono necessari per coprire il fabbisogno del consumo ; che tale necessità si manifesta attualmente per le uve da tavola, le ciliegie e le fragole ; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è opportuno limitare la durata d'applicazione delle categorie di qualità « III » ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento e per ciascuno di essi, si applicano, per i periodi ivi menzionati, le categorie di qualità « III » previste dalle norme comuni di qualità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. 223 del 20. 12. 1966, pag. 3939/66.
(4) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(7) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 27.
(8) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 2.

ALLEGATO

Uve da tavola :	dal 1° maggio 1985 al 30 aprile 1986
Ciliegie :	dal 1° aprile al 30 settembre 1985
Fragole :	dal 1° aprile al 31 dicembre 1985